



COMUNE DI VILLANOVA MONFERRATO
Provincia di Alessandria

ORIGINALE

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 13 del 26/07/2013

OGGETTO : TARES - APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO DEL TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI E SERVIZI ANNO 2013.

L'anno duemilatredici, addì ventisei, del mese di luglio, alle ore 21 e minuti 00, nella sala delle adunanze consiliari, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, dallo Statuto e dal Regolamento, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione ORDINARIA di PRIMA CONVOCAZIONE ed in seduta PUBBLICA.

All'inizio della trattazione dell'argomento di cui all'oggetto risultano presenti i componenti di questo Organo sotto indicati:

Cognome e Nome	Carica	Pr.	As.
Mauro CABIATI	SINDACO	X	
Renzo AVONTO	CONSIGLIERE	X	
Germano DELMIGLIO	CONSIGLIERE		X
Ornella STOCCO	CONSIGLIERE	X	
Marco RESTA	CONSIGLIERE	X	
Franca AVONTO	CONSIGLIERE	X	
Marina DEGIORGIS	CONSIGLIERE	X	
Matteo CABERLETTI	CONSIGLIERE		X
Bruno BAIARDO	CONSIGLIERE	X	
Ugo FERRARIS	CONSIGLIERE	X	
Roberto OLIARO	CONSIGLIERE	X	
Fabrizio BREMIDE	CONSIGLIERE		X
Giuseppe DOMENICALE	CONSIGLIERE	X	
Totale		10	3

Partecipa all'adunanza il Segretario Comunale Dr. Pierangelo SCAGLIOTTI.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig Mauro CABIATI nella sua qualità di SINDACO assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento in oggetto.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto l'art. 14 del D.L. 06/12/2011 n. 201, convertito con modificazioni dalla Legge 22/12/2011 n. 224, il quale stabilisce l'entrata in vigore dal 01/01/2013 del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES) per il finanziamento del costo del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati avviati allo smaltimento svolto in regime di privativa pubblica, nonché del costo dei servizi indivisibili;

Tenuto conto che ai sensi del comma 46 del sopra citato articolo con l'entrata in vigore della TARES sono soppressi la Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani (TARSU) di cui al Capo III del D.Lgs 507/93 ed il tributo comunale per l'integrazione dei bilanci degli enti comunale di assistenza (ex-ECA);

Visto l'art. 10 comma 2 del D.L. 08/04/2013 n. 35, il quale stabilisce che per l'anno 2013, in deroga alle disposizioni dettate dall'art. 14 del D.L. 201/2011: *"la scadenza e il numero delle rate di versamento del tributo sono stabilite dal comune con propria deliberazione adottata, anche nelle more della regolamentazione comunale del nuovo tributo, e pubblicata, anche sul sito web istituzionale, almeno trenta giorni prima della data di versamento"*;

Visto l'art. 42 comma 2 lettera f) del D.Lgs 267/2000;

Visto l'art. 52 del D.Lgs 446/1997 relativo alla potestà regolamentare degli enti locali in materia di entrate;

Visto l'art. 14 comma 22 del D.L. 201/2011 in base al quale, con regolamento da adottarsi ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs 446/97, il consiglio comunale determina la disciplina per l'applicazione del tributo concernente, tra l'altro, i termini di presentazione della dichiarazione e di versamento;

Vista la deliberazione C.C. n. 7 del 22/04/2013, esecutiva ai sensi di legge, con cui è stato stabilito che il versamento del tributo per l'anno 2013 avvenga in tre rate con le seguenti scadenze:

- 1^a rata: 31/08/2013
- 2^a rata: 31/10/2013
- 3^a rata: 20/12/2013

prevedendo che il versamento delle prime due rate debba avvenire in misura pari all'80% della TARSU dovuta per l'anno 2012 a titolo di acconto, mentre l'ultima rata costituirà il saldo calcolato applicando le tariffe che saranno deliberate per l'anno 2013;

Visto l'art. 8 - Piano finanziario - del DPR 158/1999 che testualmente recita:

"1. Ai fini della determinazione della tariffa ai sensi dell'art. 49, comma 8, del decreto legislativo n. 22 del 1997, il soggetto gestore del ciclo dei rifiuti urbani di cui all'art. 23 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni e integrazioni, ovvero i singoli comuni, approvano il piano finanziario degli interventi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani, tenuto conto della forma di gestione del servizio prescelta tra quelle previste dall'ordinamento.

2. Il piano finanziario comprende:

- a) il programma degli interventi necessari;*
- b) il piano finanziario degli investimenti;*
- c) la specifica dei beni, delle strutture e dei servizi disponibili, nonché il ricorso eventuale all'utilizzo di beni e strutture di terzi, o all'affidamento di servizi a terzi;*
- d) le risorse finanziarie necessarie;*
- e) relativamente alla fase transitoria, il grado attuale di copertura dei costi afferenti alla tariffa rispetto alla preesistente tassa sui rifiuti.*

3. Il piano finanziario deve essere corredato da una relazione nella quale sono indicati i seguenti elementi:

- a) il modello gestionale ed organizzativo;*
- b) i livelli di qualità del servizio ai quali deve essere commisurata la tariffa;*
- c) la ricognizione degli impianti esistenti;*
- d) con riferimento al piano dell'anno precedente, l'indicazione degli scostamenti che si siano eventualmente verificati e le relative motivazioni.*

4. Sulla base del piano finanziario l'ente locale determina la tariffa, fissa la percentuale di crescita annua della tariffa ed i tempi di raggiungimento del pieno grado di copertura dei costi nell'arco della fase transitoria; nel rispetto dei criteri di cui all'articolo 12, determina l'articolazione tariffaria."

Visto il piano finanziario a tal fine predisposto dal Responsabile del Servizio finanziario in collaborazione con l'Ufficio di segreteria comunale, allegato alla presente deliberazione sì da costituirne parte integrante e sostanziale;

Dato atto che il Segretario Comunale ha espresso parere favorevole in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa dell'atto ai sensi dell'art. 49, comma 2, del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267;

Dato atto che il Responsabile del Servizio Finanziario ha espresso parere favorevole in ordine alla regolarità tecnico-contabile dell'atto ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267;

Dato atto che il Responsabile del Servizio Tributario ha espresso parere favorevole in ordine alla regolarità tecnico-tributaria dell'atto ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267;

Dopo ampia ed esauriente discussione che vede la partecipazione di diversi Consiglieri comunali, in particolare il Consigliere Ugo Ferraris capogruppo di minoranza manifesta il proprio voto contrario nonché dello stesso gruppo tenuto conto della legislazione contraddittoria che non permette ai Comuni di formulare scelte congrue su dati certi.

Visto l'esito della votazione : consiglieri presenti e votanti n. 10

Con voti favorevoli n. 7, contrari 3 (consiglieri Ferraris, Oliaro e Domenicale) espressi nei modi e forme di legge,

DELIBERA

- 1) Di approvare per i motivi indicati in parte premessa il piano finanziario di cui all'art. 8 del DPR 27/04/1999 n. 158 ai fini della determinazione della tariffa TARES, allegato alla presente deliberazione sì da costituirne parte integrante e sostanziale, del quale si riportano le seguenti risultanze finali:

COMUNE DI VILLANOVA MONFERRATO

TARES - PIANO FINANZIARIO 2013

COSTI RACCOLTA E TRASPORTO (CRT)	43372,01
COSTI TRATTAMENTO E SMALTIMENTO (CTS)	38318,77
ALTRI COSTI (AC)	79015,81
SPAZZ.STRADE (CSL)-COSTI RISCOSS.ACCERTAM.(CARC)- COSTI GENER.GEST./CGG)-COSTI COMUNI DIV. (CCD) ALTRI COSTI (AC) - COSTI D'USO CAPITALE (CK)	
<u>TOTALE COSTI GESTIONE CICLO RSU (CGIND)</u>	€ 160.706,59
COSTI RACCOLTA DIFFERENZIATA (CRD)	€ 92.511,68
COSTI TRATTAMENTO E RICICLO (CTR)	€ 41.597,43
<u>TOTALE COSTI GESTIONE RACCOLTA DIFFERENZIATA (CGD)</u>	€ 134.109,11
TOTALE COSTI OPERATIVI DI GESTIONE (CG)	€ 294.815,70
COSTI AMMIN.RISCOSS.ACCERTAM. COMUNE - CARC (UFFICIO)	€ 3.500,00
COSTI GENERALI GESTIONE COMUNE - CGG (40% SPESE CANTONIERI)	€ 31.300,00
COSTI COMUNI DIVERSI - CCD	€ 39.878,71
<u>TOTALE COSTI COMUNI</u>	€ 74.678,71
AMMORTAM.SPESE	€ 7.000,00
PROGRAMMI INFORMAT.	€ 2.348,51
RACCOLTA VERDE	€ 8.494,20
MANCATI VERSAM.2012 (7%)	€ 19.979,00
CONSORZIO BACINO	€ 2.057,00
<u>TOTALE PROSPETTO TARIFFA</u>	€ 369.494,41

PIANO FINANZIARIO GESTIONE TARES

Premessa normativa

Il presente Piano Finanziario, redatto in conformità a quanto previsto nel D.P.R. n. 158/1999, ha lo scopo di fornire i dati utili all'applicazione del nuovo **tributo comunale sui rifiuti e servizi**.

Quest'ultimo infatti, in vigore dal 1 gennaio 2013, è composto in realtà da due parti: una tassa che deve coprire il 100% dei costi di gestione dei rifiuti solidi urbani, e una maggiorazione destinata a coprire, peraltro senza un particolare vincolo di destinazione, una parte dei costi dei cosiddetti servizi indivisibili (es. manutenzione delle strade, pubblica illuminazione ecc.), dei servizi cioè rivolti alla generalità dei cittadini o di chi comunque vive o lavora sul territorio del comune e usufruisca quindi dei servizi.

Il Piano Finanziario si riferisce solo alla tassa propriamente detta che, come detto e come previsto dall'art. 14 comma 1 del D.L. 201/2011, che ha istituito il tributo, deve garantire la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti, analogamente a quanto era già previsto per la Tariffa di Igiene Ambientale. La TARES, infatti, riprende la filosofia e i criteri di commisurazione di quest'ultima, pur mantenendo i caratteri di prelievo tributario che erano propri della TARSU.

Il Piano Finanziario deve evidenziare i costi complessivi, diretti e indiretti, del servizio, e dividerli fra costi fissi e costi variabili, sulla scorta dei criteri indicati nel D.P.R. n. 158/1999 citato. La TARES, infatti, ha una struttura binomia, che ripartisce in maniera differente i costi fissi, relativi alle componenti essenziali del costo del servizio, e quelli variabili, dipendenti dalla quantità dei rifiuti conferiti. Nel regolamento per la gestione del tributo, poi, si procederà alla suddivisione sia dei costi fissi che di quelli variabili fra utenze domestiche e non domestiche, in modo da consentire, con apposita deliberazione del Consiglio Comunale, la determinazione delle tariffe per le singole categorie di utenze dividendo i costi, così ripartiti, per i coefficienti delle categorie indicati nel regolamento.

Il Piano Finanziario riguarda solamente i rifiuti solidi urbani e quelli che sono stati ad essi assimilati ad opera del Regolamento Comunale di Igiene Urbana; solo tali tipologie di rifiuto rientrano infatti nell'ambito della privativa comunale, cioè nel diritto/obbligo del Comune a provvederne alla raccolta e smaltimento. I rifiuti speciali, al contrario, vengono smaltiti direttamente dalle imprese che li producono e quindi non sono considerati né nel servizio né nel conteggio dei costi dello stesso. Naturalmente, quindi, non sono nemmeno tassabili, poiché l'impresa sostiene autonomamente i costi per il loro smaltimento.

I criteri per l'individuazione del costo del servizio di gestione dei rifiuti e per la determinazione della tariffa sono quelli indicati nel D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 recante «Regolamento recante norme per l'elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani» (c.d metodo normalizzato) attuativo dell'art. 49 del D.lgs. 22/1997, «tariffa Ronchi».

I costi da coprire sono quelli indicati nella seguente tabella:

PIANO ECONOMICO FINANZIARIO

	Costi Fissi	Costi Variabili
CGIND: Costi di gestione del ciclo dei servizi rsu		
CSL - Costi di spazzamento e lavaggio strade e piazze		
CRT - Costi di raccolta e trasporto rsu		43.372,010
CTS - Costi di trattamento e smaltimento rsu		38.318,770
AC - Altri costi	79.015,810	
CGD : costi di gestione del ciclo di raccolta differenziata		
CRD - Costi di raccolta differenziata per materiale		92.511,680
CTR - Costi di trattamento e riciclo		41.597,430
CC : Costi Comuni		
CARC - Costi amministrativi dell' accert., riscossione, contenzioso	3.500,000	
CGG - Costi generali di gestione	31.300,000	
CCD - Costi comuni diversi	39.878,710	
CKn : Costi d' uso del capitale relativi all' anno di riferimento		
ACC - Accantonamenti		
AMM - Ammortamenti		
R - Renumeraazione del capitale investito		

IP : Tasso di inflazione programmata	
X% : Percentuale recupero di produttività applicata	

TOTALE COSTI	369.494,410
di cui Fissi	153.694,520
di cui Variabili	215.799,890

La tariffa di riferimento a regime deve coprire tutti i costi afferenti al servizio di gestione dei rifiuti urbani e deve rispettare la seguente equivalenza:

$$STn = (CG + CC)n-1 (1 + IPn - Xn) + CKn$$

STn = Sommatoria delle Entrate Tariffarie di riferimento

CGn-1 = costi di gestione del ciclo dei servizi attinenti i rifiuti solidi urbani anno precedente

CCn-1 = costi comuni imputabili alle attività relative ai rifiuti urbani dell'anno precedente

IPn = inflazione programmata per l'anno di riferimento

Xn = recupero di produttività per l'anno di riferimento

CKn = costi d'uso del capitale relativi all'anno di riferimento

LETTO, CONFERMATO E SOTTOSCRITTO

IL PRESIDENTE
(Mauro CABIATI)

IL SEGRETARIO COMUNALE
(Dr. Pierangelo SCAGLIOTTI)

Si attesta la regolarità tecnico contabile ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n° 267.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
(RAG. ORNELLA GARBARINO)

Si attesta la regolarità tecnico-tributaria ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n° 267.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TRIBUTI
(GIAMPIERO BIGINELLI)

Si attesta la regolarità tecnico-amministrativa ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n° 267.

IL SEGRETARIO COMUNALE
(Dr. Pierangelo SCAGLIOTTI)

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Io sottoscritto Segretario Comunale, attesto che copia del presente verbale viene pubblicato all'Albo Pretorio on line di questo Comune accessibile al pubblico dal sito www.comune.villanovamonferrato.al.it (art. 32 L.69/2009) dal _____ per rimanervi per 15 giorni consecutivi decorrenti dal giorno successivo a quello di pubblicazione.

Li _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
(Dr. Pierangelo SCAGLIOTTI)

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Divenuta esecutiva in data _____

è stata dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4 - del D.lgs 267/2000)

perché decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione (Art.134 c.3 D.Lgs. 267/00)

IL SEGRETARIO COMUNALE
(Dr. Pierangelo SCAGLIOTTI)